

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

(approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n°7 del 07.04.2017; modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n°1 del 01.03.2021)



SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 12 co. 2 della legge 127/1997, disciplina le modalità di vendita dei beni immobili dell'ente.

Articolo 2

Programmazione

- 1. Il consiglio comunale approva annualmente il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali a norma dell'art. 58 del DL 112/2008.
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.
- 3. Il piano è allegato al bilancio di previsione e può essere approvato contestualmente allo stesso.
- 4. L'iscrizione di un immobile nel piano, per alienare lo stesso, costituisce autorizzazione consiliare alla vendita di cui all'art. 42 co. 2 lett. I) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) senza la necessità di ulteriori atti.

Articolo 3

Disciplina

- 1. La vendita dei beni immobili è effettuata a mezzo di avviso, da pubblicarsi sulla homepage del sito web dell'amministrazione comunale, per non meno di quindici giorni.
- 2. E' facoltà del responsabile dell'area territorio applicare forme aggiuntive di pubblicità dell'avviso, anche se onerose.
- 3. L'avviso indica il prezzo richiesto a base d'asta, con offerte in aumento pena l'esclusione, il termine per la presentazione delle offerte, le modalità di rilancio in caso di offerte identiche.
- 4. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione gli artt. 63 e seguenti del RD 827/1924.



SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Articolo 4

Base d'asta

- 1. La base d'asta per la vendita del bene immobile è fissata con perizia, preferibilmente svolta dagli uffici tecnici del comune, sulla base dei valori medi del mercato locale desumibili per beni di caratteristiche simili a quello in vendita.
- 2. In caso di gara deserta, la base d'asta può essere ridotta in misura non superiore al 20% e la gara ripetuta. Qualora il bene rimanga invenduto anche dopo la seconda gara, la base d'asta può essere ulteriormente ridotta fino ad un massimo del 20% e la gara riproposta.
- 3. Qualora il bene rimanga invenduto anche dopo la terza gara, la base d'asta può essere ulteriormente ridotta fino ad un massimo del 20% e la gara riproposta.

Articolo 5

Trattativa privata

- 1. La trattativa privata, diretta con un solo offerente, è ammessa:
 - nel caso l'asta sia andata deserta, per tre volte (come da articolo 4);
 - per la vendita di beni immobili interclusi o con un unico confinante;
 - per aree di superficie fino a mq 200 e/o di valore pari o inferiore ad € 5.000;
 - qualora la condizione giuridica, o di fatto, del bene renda impraticabile o non conveniente l'apertura al mercato;
 - quando l'alienazione avvenga in favore di altro soggetto pubblico od esercitante un servizio pubblico di interesse generale;
 - nel caso di permuta, anche parziale.

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

Articolo 6

Spese

1. L'acquirente, oltre al prezzo offerto, deve corrispondere tutte le spese sostenute per la vendita di perizia, pubblicità, frazionamento, ecc., nonché le spese ed i tributi dell'atto di cessione.

Articolo 7

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
- 2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti in tema di vendita di beni immobili.
- 3. Il presente è pubblicato sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.